



Comune di Cadoneghe
Provincia di Padova

COMUNE DI CADONEGHE
(Provincia di Padova)

REGOLAMENTO DELL'ALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

- **Approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale:
n. 98 del 06.11.2006**

LA PUBBLICAZIONE DEI TESTI NON HA CARATTERE DI UFFICIALITA'

Titolo primo

Albo

Art. 1 – Istituzione dell'Albo delle libere forme associative

1. In attuazione della Legge 18 agosto 2000 n.267“testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”,della Legge 7/8/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e dei principi fondamentali dello Statuto Comunale, al fine di valorizzare le libere forme associative mediante la loro partecipazione ed il loro coinvolgimento al servizio della collettività, è istituito “l'Albo Comunale delle libere forme associative”, per brevità successivamente denominato Albo.
2. L'Albo è unico, suddiviso in sezioni relative alle varie attività in cui operano le diverse associazioni. Nella domanda d'iscrizione dovrà essere indicata, fra quelle sottoelencate, la sezione per la quale è richiesta l'iscrizione:
 - a. Politiche sociali;
 - b. Politiche del territorio e dell'ambiente;
 - c. Politiche del lavoro e dello sviluppo economico;
 - d. Politiche culturali (istruzione, cultura, formazione permanente);
 - e. Politiche dello sport e del tempo libero;
 - f. Politiche per la parità (pari opportunità).

E' ammessa l'iscrizione a più di una sezione.

Art. 2 – Condizioni per l'iscrizione

1. All'Albo possono essere iscritte tutte le forme associative, ivi compresi i comitati, le cooperative sociali e le fondazioni, non aventi fini di lucro, effettivamente operanti nel territorio comunale ed aventi nel territorio stesso una propria sede ed un numero di soci o aderenti residenti a Cadoneghe non inferiore a dieci e pari ad almeno il 60% del numero totale e che abbiano almeno un anno di attività nel territorio comunale alla data di presentazione della domanda d'iscrizione.
2. Per le fondazioni non è richiesto il requisito del numero minimo di soci residenti.

In particolare potranno essere iscritte:

- a) Le associazioni e le fondazioni che hanno ottenuto il riconoscimento di persone giuridiche private (art. 12 c.c.),
 - b) Le associazioni non riconosciute ed i comitati di cui al libro I°, Titolo II°, capo III°, del c.c.;
 - c) Le cooperative sociali iscritte al Registro Regionale secondo la normativa vigente.
3. Nella domanda d'iscrizione all'Albo, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante nonché da almeno dieci soci o aderenti residenti a Cadoneghe, deve essere indicato:
 - a) La denominazione ovvero la ragione sociale, l'eventuale sigla, la sede legale, l'indirizzo della sede di Cadoneghe qualora lo stesso non corrisponda a quello della sede legale, il codice fiscale e l'eventuale partita IVA, la dichiarazione di essere o meno, ai sensi dei disposti del Decreto Legislativo 4/12/1997, n. 460 ,una Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.), la dichiarazione di essere una persona giuridica

privata con gli estremi del riconoscimento o un'associazione non riconosciuta o un comitato;

- b) Il rappresentante legale e il nominativo dell'eventuale referente per i rapporti con l'amministrazione comunale;
 - c) L'oggetto e le finalità sociali;
 - d) La dichiarazione di non avere fini di lucro;
 - e) Il mese e l'anno di inizio dell'attività nel territorio comunale;
 - f) Il numero dei soci o degli aderenti al momento della presentazione della domanda, nonché il numero dei soci o aderenti residenti a Cadoneghe
 - g) l'importo della quota associativa;
 - h) Le eventuali attività di pubblica utilità che sia interessata a svolgere in collaborazione con il Comune;
 - i) La sezione tematica in cui richiedono l'iscrizione.
4. Dovranno essere allegati alla domanda:
- a) una relazione sull'attività svolta;
 - b) l'atto costitutivo e lo Statuto o l'accordo scritto tra le parti costitutivo dell'associazione o comitato, da cui risultino espressamente lo scopo e l'assenza di fini di lucro.
5. Non possono essere iscritte all'Albo le associazioni, i comitati e le cooperative sociale che abbiano un numero di soci o aderenti residenti a Cadoneghe inferiore a dieci e inferiore al 60% del totale.

Art. 3 - Iscrizione e cancellazione dall'albo

1. Le domande d'iscrizione possono essere presentate in qualsiasi momento .
2. L'iscrizione all'Albo è a tempo indeterminato.
3. entro trenta giorni dal ricevimento della domanda il responsabile del servizio cui è affidata la tenuta dell'Albo adotta i provvedimenti di Iscrizione o diniego d'iscrizione all'Albo;
4. Il responsabile adotta altresì i provvedimenti di cancellazione dall'Albo, per la perdita di uno o più dei requisiti previsti all'art.2 comma 1: assenza di fini di lucro, operatività e sede nel territorio comunale, un numero di soci residenti a Cadoneghe non inferiore a 10 e non inferiore al 50% del totale
5. Del provvedimento d'iscrizione o cancellazione deve esserne data immediata comunicazione al richiedente.

Art. 4 – Ricorso

1. Contro i provvedimenti di diniego d'iscrizione o di cancellazione, che devono essere motivati, è possibile presentare motivato ricorso
 - Alla Giunta Comunale, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione, che si pronuncerà definitivamente entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso;
 - Giurisdizionale, nei termini di legge.

Art. 5 – Obblighi dell'iscritto

1. Ogni iscritto all'Albo s'impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella domanda d'iscrizione (non debbono per altro essere comunicate le variazioni del numero dei soci o aderenti fatto salvo il caso in cui il numero dei soci o aderenti residenti a Cadoneghe diventi inferiore a 10 o al 60% degli iscritti); nel caso in cui vengano modificate la denominazione dell'Associazione ,del Comitato etc. e/o gli scopi degli stessi, si rende necessario procedere alla reinscrizione.
2. La domanda di reinscrizione deve essere formulata in conformità a quanto previsto dall'art. 2 comma 2 ed alla stessa deve essere allegata copia delle modifiche apportate all'atto costitutivo o allo statuto o all'atto di accordo.
3. Al termine di ogni anno solare l'iscritto dovrà presentare una relazione sull'attività svolta a pena di cancellazione dall'Albo.

Art. 6 - Pubblicazione dell'albo

1. l'Albo è pubblico e resta depositato in permanenza presso il servizio cui è affidata la gestione dell'Albo.

2. l'Albo può essere consultato in conformità e nel rispetto delle norme del regolamento comunale sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi.
3. L'elenco degli iscritti all'Albo è pubblicato nel notiziario comunale. Nello stesso notiziario viene pubblicizzata la modalità di iscrizione all'Albo.
4. Idonea pubblicità dell'Albo verrà data attraverso gli strumenti telematici (portale) del Comune.

Titolo secondo

Consultazione e partecipazione

Art. 7 – Consultazioni

1. L'amministrazione comunale, consulterà e richiederà il parere agli iscritti all'albo nei casi previsti dallo Statuto Comunale. L'amministrazione Comunale potrà inoltre consultare e richiedere il parere agli iscritti, per ciascuno dei sottoelencati argomenti dell'attività amministrativa:
 - a) Predisposizione del bilancio preventivo e definizioni degli indirizzi politico amministrativi relativamente alle tematiche specifiche dell'associazionismo
 - b) Esame di proposte di aggiornamento delle attività;
 - c) Discussione e verifica a consuntivo delle iniziative realizzate.

Alla consultazione su decisione del Sindaco o dell'Assessore che avrà convocato la riunione, potranno essere fatti partecipare dipendenti comunali che si occupano della materia oggetto della consultazione o di cui si ritenga opportuno acquisire il parere;

2. Le convocazioni di cui al comma 1 del presente articolo dovranno, di norma, essere inviate agli iscritti con un congruo anticipo, fatti salvi i casi d'urgenza.

Art. 8 – Istanze, petizioni e proposte

1. Ogni iscritto all'albo potrà rivolgere per iscritto istanze, petizioni e proposte al Sindaco che è tenuto a rispondere nei termini e con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento Comunale sugli Istituti di partecipazione

Art. 9 – Diritto di iniziativa

1. Ogni iscritto all'Albo potrà presentare al Sindaco proposte scritte di deliberazioni consiliari nei termini e modalità previste dallo Statuto e dal regolamento comunale sugli istituti di partecipazione

Art. 10 – Accesso all'informazione

1. Gli iscritti all'Albo potranno accedere agli atti e ai documenti in possesso dell'Amministrazione Comunale nei limiti, con le forme e le modalità previste dal Regolamento Comunale sul diritto di accesso e dalle leggi vigenti in materia.

Titolo terzo

Sostegni economici e collaborazioni

Art. 11 – Forme di sostegno economico

1. Ogni iscritto all'Albo, nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento Comunale per la concessione dei contributi, potrà richiedere sostegni economici per lo svolgimento delle proprie attività (erogazioni di contributi in denaro, fornitura di prestazioni e/o servizi, concessioni in uso di sedi, strutture, spazi, strumenti ed attrezzature comunali o qualsivoglia altro vantaggio economico);
2. L'iscrizione all'Albo è titolo preferenziale per l'erogazione di sostegni economici da parte del Comune ad associazioni, comitati, cooperative sociali, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali.

3. La priorità al sostegno economico o vantaggio economico verrà data a quelle iniziative per le quali il Comune ha la competenza e tra queste, compatibilmente con le risorse disponibili e gli indirizzi politico amministrativi assunti, in particolare ai progetti di attività, svolti nell'interesse della cittadinanza o comunque a favore di cittadini di Cadoneghe senza alcuna discriminazione, presentati in modo collegiale da più iscritti all'Albo.
4. Nella determinazione dei contributi economici e della concessione degli spazi e dei mezzi verrà tenuto conto proporzionalmente del numero dei cittadini residenti a Cadoneghe iscritti alle Associazioni.
5. Ai fini della priorità per la concessione del sostegno economico o vantaggio economico le domande dovranno essere presentate al Comune entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello per il quale viene richiesto il contributo.
6. Per le eventuali domande presentate al di fuori termini di cui al comma 4 o da Associazioni non ancora iscritte all'Albo, la priorità verrà disposta dal responsabile del servizio previa valutazione delle disponibilità di bilancio o delle risorse materiali disponibili, degli indirizzi politico amministrativi già assunti e dell'interesse dell'ente a sostenere l'iniziativa.
7. A ogni contributo ricevuto dovrà corrispondere una specifica relazione a consuntivo da parte del beneficiario, con le modalità ed entro i termini indicati nel provvedimento di concessione del contributo.

Art. 12 – Convenzioni

1. Con le Associazioni iscritte all'Albo potranno essere concordate da parte del Comune forme di collaborazione per la realizzazione di iniziative di interesse collettivo, attraverso specifiche convenzioni.
2. Per quanto riguarda le convenzioni si fa rinvio all'apposito Regolamento dei contratti e alle vigenti disposizioni di legge.